

### **3. Qualità dei prodotti agricoli e alimentari in Italia: attuazione del Regolamento UE n. 1151/2012 <sup>(1)</sup>\***

Massimiliano Benelli, Alessandra D'Arrigo\*\*

#### Abstract

L'articolo richiama inizialmente alcune fasi dello sviluppo della politica di qualità delle produzioni agroalimentari posta in essere dall'Europa fino all'approvazione del vigente Regolamento (UE) 1151/2012, inquadrandole nel contesto internazionale che ha caratterizzato l'evoluzione della tutela dei diritti di proprietà intellettuale ed evidenziando alcuni tra i principali temi discussi in questo contesto. Di seguito viene affrontato il tema della concreta attuazione dei procedimenti di registrazione delle DOP, IGP e delle STG previsti dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 e, per quanto riguarda l'Italia, dal decreto ministeriale del 14 ottobre 2013 che definisce la procedura nazionale per la presentazione delle domande di registrazione alla Commissione europea e prevede un'espressa partecipazione delle Regioni (in particolare all'articolo 7). Oltre a recepire le specificità introdotte dal nuovo Regolamento (UE) n. 1151/2012, che sostituisce i Regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006, esso ha cercato di mettere a frutto la precedente esperienza amministrativa per risolvere le difficoltà incontrate nel corso degli anni, sia dagli operatori del settore sia dalle amministrazioni coinvolte in fase di riconoscimento delle denominazioni.

*The article initially addresses some phases of the development of the quality policy of agricultural and food production placed from Europe until the approval of the current Regulation (EU) 1151/2012, setting them in the international context that has characterized the evolution of the protection of intellectual property rights and highlighting some of the key issues discussed in this context. Below it is examined the concrete implementation of the DOP registration measures, PGI and TSG provided by the Regulation (EU) No. 1151/2012 and, as regards Italy, by the Ministerial Decree of 14 October 2013, which defines the national procedure for submission of applications for registration with the European Commission and provides an express participation of the Regions (in particular article 7). In addition, to consider the peculiar features introduced by the new Regulation (EU) No. 1151/2012, which replaces Regulations (EC) No. 509/2006 and 510/2006, it has sought to build on the previous administrative experience to overcome the difficulties encountered over the years, both by the industry and the administrations involved in the process of recognition of the names.*

**Sommario - 1. Introduzione: la qualità dei prodotti agricoli e alimentari in Italia, dalle norme alla loro applicazione. 2. L'attuazione normativa del Regolamento UE n. 1151/2012 in Italia: il DM del 14 ottobre 2013.**

---

<sup>1</sup> \* Seminario svoltosi il 19 giugno 2015, nell'ambito del "Terzo ciclo di seminari specialistici sulle politiche europee" organizzato a Roma dal CINSEDO – Centro interregionale studi e documentazione, nel periodo maggio – dicembre 2015.

\*\* L'articolo, aggiornato al mese di giugno 2016, è basato sugli interventi svolti dai relatori al seminario. I singoli paragrafi sono da attribuire ai relatori come segue: il paragrafo 1 è a cura di Massimiliano Benelli, già esperto regionale in materia di Agricoltura presso la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea; il paragrafo 2 è a cura di Alessandra D'Arrigo, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dip. politiche competitive, qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, DG per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, Ufficio PQAI IV. Le opinioni espresse sono quelle personali dei relatori e non costituiscono una presa di posizione ufficiale dell'amministrazione di appartenenza, né sono per essa vincolanti.

## **1. Introduzione: la qualità dei prodotti agricoli e alimentari in Italia, dalle norme alla loro applicazione.**

L'Italia conta ad oggi<sup>2</sup> ben 165 DOP<sup>3</sup>, 117 IGP<sup>4</sup> e 2 STG<sup>5</sup> per un totale di 284 denominazioni registrate a livello europeo su un totale di 1322 registrazioni (602 DOP, 666 IGP e 54 STG).

Nella classifica delle registrazioni per Stato membro dell'UE, l'Italia è prima e precede la Francia (situata al 2<sup>o</sup> posto con 230 registrazioni) e la Spagna (collocata al 3<sup>o</sup> posto con 193 prodotti).

Ciò rappresenta, oltre alla testimonianza dello straordinario patrimonio agroalimentare e di cultura e tradizioni produttive del nostro Paese, una conoscenza ed un'esperienza che possono ben aiutare ad identificare, nell'interesse generale, le problematiche e le eventuali criticità poste dalla vigente normativa.

L'applicazione della normativa comunitaria su un così alto numero di prodotti ha nel tempo contribuito a formare un vero e proprio patrimonio di conoscenza che ha consentito di mettere a punto, progressivamente, un sistema di collaborazione tra Regioni e Governo nazionale, in particolare con il MIPAAF, in grado non solo di cogliere tutte le opportunità offerte dalla politica di qualità posta in essere dall'UE, ma di rilevare limiti e problemi che l'impianto normativo ha evidenziato e, in alcuni casi, tuttora mostra.

In questo contesto, può essere utile ricordare come l'attuale normativa comunitaria derivi da complesse fasi evolutive della tutela del diritto di proprietà intellettuale a cui la Comunità europea prima e l'UE dopo hanno tratto gli elementi necessari per assicurare *in primis* il buon funzionamento del mercato interno, messo in discussione proprio dai diversi comportamenti tenuti in materia dei singoli Stati membro.

La rilevazione che la diffusione delle discipline nazionali a difesa delle denominazioni promuoveva vantaggi economici per i produttori nel mercato interno, costituì per la CEE uno dei fattori determinanti per l'introduzione di normative in grado di rendere omogenei questi aspetti e, in primo luogo, garantire il buon funzionamento del mercato interno, evitando l'insorgere di situazioni di alterazione della concorrenza. Si tratta di obiettivi perseguiti progressivamente, all'inizio con una serie di direttive relative alla soppressione di misure ad effetto equivalente a restrizioni all'importazione.

Il punto di svolta venne determinato dalla sentenza *Cassis de Dijon*<sup>6</sup>, con la quale nel 1979 la Corte di Giustizia affermò il principio del mutuo riconoscimento, secondo il quale ogni Stato membro deve consentire la commercializzazione dei prodotti di un altro Stato membro anche a fronte di una diversità delle normative di produzione del Paese di origine rispetto a quelle del Paese di importazione. La concreta applicazione di questo principio ha determinato un contesto certamente più favorevole per la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno.

La Corte, inoltre, confermò che l'indicazione geografica costituiva un diritto di proprietà intellettuale con la conseguente applicazione dei principi e delle norme di specifica tutela.

Ciò consentì di giungere all'approvazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92<sup>7</sup> che per la prima volta a livello comunitario introdusse la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari unitamente ad una definizione comune delle nozioni di DOP - Denominazione d'Origine Protetta - e IGP - Indicazione Geografica Protetta.

---

<sup>2</sup> Fonte: Fondazione Qualivita – dati Giugno 2016.

<sup>3</sup> Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.)

<sup>4</sup> Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.)

<sup>5</sup> Specialità Tradizionale Garantita (S.T.G.)

<sup>6</sup> Sentenza della Corte di Giustizia europea del 20 febbraio 1979, Rewe-Zentral AG contro Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessisches Finanzgericht - Germania. Misure d'effetto equivalente alle restrizioni quantitative, Causa 120/78.

<sup>7</sup> Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari - GUCE L 208 del 24/7/1992.

A seguito dell'entrata in vigore della normativa comunitaria, nel 1999 venne sollevata una controversia internazionale, promossa soprattutto da Stati Uniti e Australia che tradizionalmente tendevano ad esprimere orientamenti diversi rispetto al sistema della protezione delle II.GG. applicato alle produzioni agroalimentari. Diversità di orientamenti che originò una disputa in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC<sup>8</sup>), ove venne attivato l'art.22 dell'accordo TRIPs<sup>9</sup> che riguarda gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale connessi al commercio (come, appunto, il tema delle II.GG.) e che prevede la costituzione in sede di OMC di un *panel* con competenza decisionale sulle dispute.

Questa controversia, aperta come prima detto da parte degli Usa prima e poi dall'Australia, era sostanzialmente finalizzata ad ottenere una sorta di dichiarazione di illegittimità del regolamento comunitario n. 2081/92 rispetto agli accordi definiti in sede OMC.

Nel 2005 il *panel* del TRIPs rilevò che il Regolamento (CEE) n. 2081/92 presentava alcuni problemi, tuttavia risolvibili a condizione che l'UE apportasse alcune modifiche confermando così la validità del regolamento comunitario. Il fatto che l'UE si fosse dotata di una regolamentazione specifica in merito alla protezione delle indicazioni geografiche non venne considerata né fuori né contro gli accordi, legittimando pienamente e conseguentemente rafforzando la politica di tutela dei prodotti agro-alimentari svolta dall'UE.

A seguito delle anzidette osservazioni, prese avvio il procedimento di modifica del Regolamento n. 2081/92 (ed anche del Regolamento (CEE) n. 2082/92<sup>10</sup>) a cui si aggiunsero ulteriori modificazioni, peraltro non richieste dal *panel*. Ciò determinò la richiesta che l'intera disciplina venisse complessivamente riesaminata alla luce delle esperienze applicative intercorse nei primi anni di vigenza della normativa comunitaria sulle DOP e IGP, al fine di pervenire ad una regolamentazione maggiormente corrispondente alle attese dei produttori e dei consumatori. Questa sollecitazione all'epoca non venne accolta in sede di approvazione del Regolamento (CE) n. 510/2006<sup>11</sup> - che sostituì, abrogandolo, il Regolamento (CEE) n. 2081/92. Tuttavia la Commissione europea si impegnò ad avviare un riesame complessivo della materia che porterà ad avviare un percorso di consultazioni, alla pubblicazione del Libro Verde *sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità*<sup>12</sup> a cui farà seguito nel 2009 la Comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli<sup>13</sup>, fino a giungere alla presentazione del "Pacchetto qualità"<sup>14</sup> che costituì la base per la riforma della politica comunitaria della qualità dei prodotti agricoli e sulla cui base verrà adottato il Regolamento (UE) n. 1151/2012<sup>15</sup> attualmente vigente.

L'approvazione del Regolamento (CE) n. 510/06 introdusse comunque delle novità rispetto al Regolamento (CEE) n. 2081/92, in particolare per quanto riguardava le procedure di presentazione delle domande ed i soggetti legittimati a presentarle, fu introdotta la procedura nazionale di opposizione e fu attribuita una maggiore importanza dell'etichettatura con l'indicazione obbligatoria delle menzioni DOP e IGP e dei simboli corrispondenti.

Il "Pacchetto qualità", aveva un'ampiezza notevole per quanto riguarda gli obiettivi che intendeva perseguire. Secondo la Commissione, infatti, costituiva "*la prima fase della riforma della politica di qualità dei prodotti agricoli*"<sup>16</sup> e comprendeva:

---

<sup>8</sup> O.M.C. Organizzazione Mondiale del Commercio (W.T.O. in inglese).

<sup>9</sup> Accordo TRIPs- Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994.

<sup>10</sup> Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari – GUCE L 208 del 24/7/1992.

<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari - GUUE L 93 del 31/3/2006.

<sup>12</sup> Commissione delle Comunità Europee COM (2008) 641 def. del 15/10/2008.

<sup>13</sup> COM (2009) 234 def. del 28/5/2009 "Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla politica di qualità dei prodotti agricoli".

<sup>14</sup> Adottato dalla Commissione europea il 10 dicembre 2010.

<sup>15</sup> Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – GUUE L 343 del 14/12/2012.

<sup>16</sup> Comunicato IP/10/1692 del 10/12/2010.

- Proposta di nuovo regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli;
- Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti che utilizzano indicazioni geografiche come ingredienti;
- Proposta in ordine alle norme di commercializzazione;
- Orientamenti della Commissione sul funzionamento dei regimi facoltativi di certificazione.

Il “Pacchetto” fu oggetto di un ampio e partecipato dibattito sia a livello istituzionale che tra gli operatori, con la messa a punto e la presentazione in varie sedi di proposte aggiuntive e modificative rispetto a quanto proposto dalla Commissione. Dall'Italia, prima anche allora tra gli Stati membri per numero di registrazioni e quindi forte di una non secondaria esperienza, tra le varie proposte tre in particolare furono particolarmente sostenute e precisamente:

- il c.d. il controllo *ex officio*, la cui esigenza era stata posta in chiara evidenza dalla sentenza *Parmesan*,<sup>17</sup> quando la Corte di Giustizia stabilì che uno Stato non aveva alcun obbligo di intervento per bloccare la vendita di un prodotto evocativo di una DOP prodotta da un altro Stato e che quest'obbligo restava in capo allo Stato membro dove avveniva la produzione. La proposta del controllo *ex officio* venne accolta con il Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce l'obbligo di garantire la tutela delle DOP e IGP prodotte o commercializzate in ciascun Stato membro (art. 13);
- la c.d. *programmazione produttiva* (di particolare interesse per i produttori di formaggio e prosciutti registrati), è stata accolta nel “Pacchetto latte” (per i prodotti caseari) e nel nuovo regolamento sull'OCM unica (per i prosciutti DOP);
- l'istituzione del *doppio registro*; in altri termini un doppio regime di registrazione, interamente disciplinato dalla normativa comunitaria, che avrebbe consentito ai piccoli produttori, soprattutto per quelli interessati esclusivamente ai mercati nazionali o infranazionali e, quindi, non presenti sui mercati internazionali, di poter richiedere, almeno come prima istanza, l'iscrizione della denominazione del prodotto su un registro nazionale, riducendo in tal modo gli oneri connessi alla registrazione a livello europeo e, probabilmente, aumentando indirettamente la protezione per le denominazioni presenti sui mercati esteri. Questa impostazione derivava anche dalla constatazione che, considerando le produzioni registrate tra DOP e IGP in Italia e il loro corrispondente valore commerciale, alle prime 10 corrisponde un valore sul mercato internazionale che si aggira intorno all'80%. Questo aspetto concorreva a porre l'interrogativo se non fosse necessario differenziare il meccanismo protettivo, non tanto in termini assoluti - la protezione di indicazione geografica doveva rimanere tale e, come detto, interamente disciplinata dalla normativa comunitaria - piuttosto per liberare i piccoli produttori, cioè coloro il cui prodotto sta solo sul mercato regionale o infra-nazionale, dai meccanismi certamente più complessi ed onerosi della registrazione a livello europeo, senza toglier loro la possibilità di optare per la registrazione superiore. Questa soluzione avrebbe potuto concorrere nel contempo a rafforzare la protezione delle denominazioni e indicazioni geografiche oggetto di esportazione, costituenti un numero sicuramente inferiore rispetto all'insieme delle registrazioni. La proposta all'epoca non andò avanti per una preoccupazione connessa al buon funzionamento del mercato interno che, qualora tale soluzione fosse stata adottata, si temeva potesse conseguentemente subire una potenziale alterazione della concorrenza.

---

<sup>17</sup> Sentenza della Corte di Giustizia europea del 26-2-2008, causa C-132/05 .

Conclusivamente, appare oggi sempre più forte il convincimento che la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari, conseguente anche al ri-orientamento della politica agricola comunitaria progressivamente iniziato con Agenda2000 ed evolutosi in buona parte con la politica di sviluppo rurale, costituisca un fattore importante per riaffermarne la competitività sui mercati internazionali; fatto, questo, che riguarda non solo l'Italia ma tutta l'UE.

L'esperienza italiana è significativa, come già notato, soprattutto per l'elevato numero di registrazioni che hanno portato ad affrontare una molteplicità di situazioni e problematiche. Essa rappresenta un patrimonio per tutti ed un fertile terreno di confronto. Inoltre vi è il coinvolgimento delle Regioni, con il decreto ministeriale di attuazione del Regolamento (UE) n. 1151 che costituisce un fatto altrettanto importante, anch'esso un patrimonio di esperienze che può aiutare a meglio capire le specificità del complesso ed articolato rapporto che lega i territori con gli Stati membri e con l'UE. L'approfondimento e il confronto su questi temi, quindi, non va visto solo nell'interesse dei produttori, solo per risolvere il problema di come, ad esempio, si può modificare il disciplinare di un certo prodotto, ecc., poiché vi sono tematiche che possono interessare la competitività e l'economia dell'Europa intera, dei produttori, dei consumatori e soprattutto dei cittadini europei.

L'approfondimento riportato nelle pagine seguenti sugli aspetti strettamente connessi alla concreta attuazione dei procedimenti di registrazione delle DOP/IGP e delle STG previsti dal Regolamento (UE) n.1151/2012 e, per quanto riguarda l'Italia, dal DM 14/10/2013 che definisce la procedura nazionale per la presentazione delle domande di registrazione alla Commissione europea e che prevede una espressa partecipazione delle Regioni (in particolare l'art.7 del DM 14/10/2013), rappresenta un contributo per l'ulteriore utilizzazione di una opportunità particolarmente significativa per l'economia italiana e, non secondariamente, europea.

## **2. L'attuazione normativa del Regolamento UE n. 1151/2012 in Italia: il DM del 14 ottobre 2013.**

Il Regolamento (UE) n. 1151/2012<sup>18</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, detta le regole sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e, come tutti i regolamenti comunitari, è direttamente applicabile negli Stati membri.

Sul piano nazionale si è tuttavia ritenuto opportuno darvi attuazione attraverso apposita norma in grado di fornire gli strumenti procedurali necessari.

Il regolamento infatti non copre gli aspetti pratici di cui hanno bisogno i produttori in sede di presentazione di una domanda di registrazione. Chi è titolato a presentare richiesta di registrazione? Quali sono i requisiti indispensabili per poter chiedere il riconoscimento comunitario di un prodotto agroalimentare? A chi deve essere presentata la richiesta?

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, proprio per fornire risposta a queste domande, ha emanato di concerto con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il decreto 14 ottobre 2013<sup>19</sup> recante disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP, e STG.

La struttura del Decreto Ministeriale ricalca, per quanto possibile, il regolamento comunitario. Anche questa scelta è stata fatta per rendere la vita più semplice ai produttori.

Il titolo I reca le disposizioni introduttive, il titolo II (artt. da 3 a 16) tratta le DOP e le IGP, il titolo III (artt. 17-30) si dedica esclusivamente alle STG, il titolo IV (artt. 31-33) riguarda l'organismo di controllo e i controlli ufficiali.

Analizzando dettagliatamente il testo del decreto ministeriale, si vede che il Titolo II tratta dei requisiti minimi che una DOP o una IGP deve possedere per ottenere la registrazione. E' imposta

---

<sup>18</sup> Cit.

<sup>19</sup> GURI, Serie Generale, n. 251 del 25/10/2013.

infatti la conformità al disciplinare di produzione, che deve contenere almeno tutte le indicazioni fornite dalla norma comunitaria<sup>20</sup>. Su questo aspetto il DM nazionale non ha aggiunto né tolto nulla rispetto al regolamento ma riporta direttamente nell'articolato le previsioni comunitarie.

Le novità introdotte dal Decreto hanno ad oggetto la domanda di registrazione<sup>21</sup> che, oltre agli elementi richiesti dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, deve necessariamente contenere anche l'atto costitutivo o lo statuto del gruppo che intende presentare la domanda di registrazione e la delibera assembleare dalla quale risulti la volontà di chiedere la registrazione. Ulteriore elemento reso obbligatorio dal decreto ministeriale, rispetto al regolamento, è la presentazione da parte dei produttori, di una relazione storica che provi la produzione del prodotto per il quale intendono chiedere la registrazione di almeno 25 anni e che dimostri l'uso consolidato di quel nome nel commercio o nel linguaggio comune. Occorre infatti sottolineare che oggetto della tutela è il nome e non il prodotto in sé.

Il Regolamento (UE) n. 1151/2012 dispone inoltre che determinati termini non possano essere registrati come DOP o IGP (es. termini generici, nomi in conflitto con nomi di varietà vegetali, razze animali, termini omonimi o parzialmente omonimi di una denominazione già registrata). Si è quindi posto il problema di individuare il soggetto legittimato a decidere che un determinato nome non possiede i requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, pertanto, non può essere registrato. Il Ministero e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno concordato, che tale competenza spetta al Ministero unitamente alla/e Regione/i nel cui territorio ricade quella denominazione.

Il DM prosegue con gli elementi procedurali comuni alle DOP, alle IGP ed alle STG.

In tale ambito merita attenzione una delle grandi novità del Regolamento (UE) n. 1151/2012: l'introduzione della definizione di "gruppo" e delle attività che lo stesso può porre in essere.

Il gruppo – ai sensi della normativa comunitaria - è qualsiasi associazione, a prescindere dalla forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto. Anche in questo caso, sul piano nazionale, ci si è chiesti come individuare il gruppo inteso come soggetto legittimato a presentare una domanda di registrazione. In Italia, infatti, la grande difficoltà è trovare un gruppo effettivamente omogeneo e rappresentativo del prodotto e che possa quindi avviare la procedura che, in caso di esito positivo, restringerà l'uso del nome per il quale si propone la registrazione solo a chi rispetta il disciplinare di produzione e si sottopone ai controlli di un organismo di controllo.

Per avere quindi certezza dell'interesse del gruppo, nel decreto ministeriale, è stabilito che il gruppo sia costituito ai sensi di legge. Ciò consente prima di tutto di avere evidenza della reale volontà di presentare la domanda di registrazione. Lo scopo sociale del gruppo deve infatti essere necessariamente la registrazione del prodotto.

Una problematica emersa in sede di redazione della procedura nazionale è stata la pluralità di richieste di registrazione per la stessa denominazione. Chi è effettivamente rappresentativo? Innanzitutto il Ministero e la Regione tentano di aggregare i diversi gruppi, perché la coesione e la volontà di ottenere la registrazione e la protezione di un nome sarebbe opportuno che fosse univoca tra tutti i produttori di quel territorio. Nel caso questo tentativo non vada a buon fine spetta al Ministero insieme alla/e Regione/i competente per territorio individuare chi è titolato a presentare domanda di registrazione sulla base di un criterio numerico: il gruppo che rappresenta il numero delle imprese aderenti prevalente rispetto agli altri, valutato al momento della presentazione della domanda. In caso di parità di numero di imprese aderenti alle diverse Associazioni, prevarrà il gruppo che rappresenta anche la maggiore percentuale di produzione al momento della presentazione della domanda.

Per quanto riguarda le STG, invece, il Ministero deve individuare il soggetto che dimostra l'uso comprovato del metodo di produzione sul territorio per il maggior numero di anni.

---

<sup>20</sup> Cfr. art. 7, Regolamento (UE) n. 1151/2012.

<sup>21</sup> Cfr. art. 6, DM 14/10/2013.

A questo punto, individuato il soggetto legittimato, la procedura nazionale prevede che si passi alla fase nazionale del riconoscimento attraverso la valutazione delle domande da parte del Ministero, la riunione di pubblico accertamento, la fase di opposizione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e, da ultimo, la decisione sulla registrazione.

Per fornire certezza ai produttori il decreto ministeriale individua espressamente i tempi entro i quali la procedura amministrativa deve essere portata a compimento, a partire dalla valutazione delle domande.

La procedura nazionale consta di due fasi: la prima è la valutazione delle domande, che può avere esito positivo e portare alla seconda fase, nella quale si svolge la riunione di pubblico accertamento, oppure può chiudere il procedimento in caso di esito negativo della valutazione ministeriale.

La riunione di pubblico accertamento ha grande importanza perché finalizzata a verificare la rispondenza del disciplinare (già ritenuto conforme al regolamento comunitario dalle Amministrazioni competenti) ai metodi leali e costanti previsti dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. Permette infatti di valutare se il disciplinare proposto sia effettivamente corrispondente alla tradizione e al metodo di produzione di quel prodotto. Consolidato il disciplinare (e quindi il metodo produttivo) nel corso della riunione di pubblico accertamento il Ministero procede con la pubblicazione del disciplinare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana per le eventuali opposizioni. Il Regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede espressamente che *“lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda”*<sup>22</sup>.

Il Regolamento lascia però libero lo Stato membro di disciplinare tale fase. Il Decreto ministeriale ha quindi stabilito che l’opposizione alla registrazione può essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del disciplinare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana solo da un soggetto che ha un interesse legittimo e sulla base di elementi tassativi (anche questi stabiliti dal Regolamento UE<sup>23</sup>). Se mancano questi elementi o se l’opposizione è presentata fuori termine, non è ricevibile.

Nel caso in cui invece l’opposizione sia ricevibile competente a decidere è il Ministero, eventualmente coadiuvato dal gruppo e dalla/le Regione/i.

Con l’opposizione si chiude la fase nazionale e se la richiesta di registrazione va a buon fine il fascicolo viene trasmesso alla Commissione europea che la valuterà nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012.

In materia di STG, la prima novità del Decreto ministeriale è il fatto di prevedere una apposita procedura, che mancava totalmente nel precedente decreto del 21 maggio 2007. Nel merito della procedura basti dire che è sostanzialmente identica a quella prevista per le DOP e le IGP con la differenza che la presenza delle Regioni è facoltativa poiché la produzione di STG non è necessariamente legata a un determinato territorio e questo rende impossibile avere una o più Regioni competenti.

Le novità in materia di STG discendono direttamente dalla normativa comunitaria.

Fino all’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1151/2012 una STG poteva essere registrata con riserva del nome, e quindi ottenere la protezione di quel nome come diritto di proprietà intellettuale, o senza riserva del nome. In tale ultima ipotesi si registrava (e quindi si consolidava) un metodo di produzione, il disciplinare forniva le modalità ottenere il prodotto, ma il nome di quel prodotto poteva essere utilizzato anche senza rispettare il disciplinare di produzione.

In base al Regolamento (UE) n. 1151/2012 invece le STG possono essere registrate solo con riserva del nome e quindi attribuire allo stesso quel diritto di proprietà intellettuale che lo porta ad ottenere protezione su tutto il territorio comunitario.

---

<sup>22</sup> Cfr. art.49.3 Reg. (UE) n. 1151/2012.

<sup>23</sup> Cfr. art. 10.1 Reg. (UE) n. 1151/2012.

In sede di negoziato sul Regolamento (UE) n. 1151/2012 molti Stati membri, tra cui l'Italia, hanno sollevato il problema delle STG già registrate senza riserva del nome che rischiavano di perdere il riconoscimento. In Italia vi sono due casi, la pizza napoletana e la mozzarella. A fronte di tale forte insistenza da parte degli Stati membri la Commissione ha inserito nel Regolamento una procedura semplificata per permettere la registrazione del nome di quelle STG che già hanno un disciplinare consolidato ma il cui nome non ha ancora la riserva.

L'attivazione della procedura semplificata può avvenire però solo su istanza di parte, lo Stato non ha alcun potere in tal senso. Devono essere quindi i produttori che utilizzano quel nome o quella ricetta a informare lo Stato membro e presentare richiesta di registrazione del nome.

La richiesta poteva essere inoltrata alla Commissione – per il tramite sempre dello Stato membro – entro il 4 gennaio 2016.

Solo i produttori di Pizza Napoletana hanno chiesto la registrazione del nome attivando la procedura<sup>24</sup>. Questo significa – ai sensi del Regolamento – che i produttori di mozzarella potranno utilizzare il logo comunitario solo fino al 4 gennaio 2023, termine fissato dalla Commissione per la cessazione dello schema di qualità STG.

Il decreto prevede in tale ipotesi una procedura semplificata che deve consentire la presentazione di eventuali opposizioni. Anche in questo caso la decisione definitiva spetta comunque al Ministero.

Ultimo aspetto rilevante per quanto riguarda le procedure per le DOP, le IGP e le STG è la modifica di un disciplinare di produzione. Chi può presentare modifica di un disciplinare di produzione poiché il gruppo che ha presentato l'istanza, una volta ottenuta la registrazione, viene sciolto? Il Ministero, d'accordo con le Regioni, ha stabilito che è rappresentativo, e quindi legittimato a presentare domanda di modifica del disciplinare di produzione, il consorzio di tutela incaricato dal Ministero. Esso infatti rientra perfettamente nella definizione di "gruppo" data dal Regolamento (UE) n. 1151/2012.

Nel caso in cui invece non vi sia un consorzio di tutela riconosciuto dal Ministero possono presentare domanda di modifica soggetti inseriti nel sistema di controllo e rappresentativi di quel prodotto. Anche in questo caso la rappresentatività viene valutata sulla base dei dati produttivi, al fine di evitare qualsiasi rischio di discrezionalità.

Un altro caso - problema affrontato dall'Italia – è quello della mancanza di produzione, spesso dovuta proprio a impossibilità di ottenere il prodotto secondo i parametri fissati dal disciplinare. Come si fa a cambiare il disciplinare, chi può presentare istanza? In questo caso limite sono stati considerati un numero consistente per presentare la domanda i 2/3 dei produttori iscritti all'organismo di controllo.

Anche in caso di modifica la procedura ricalca quella dettata per la richiesta di registrazione, con esclusione della riunione di pubblico accertamento che si tiene solo nel caso di modifica della zona geografica per le DOP e le IGP o se la richiesta avviene in assenza di un consorzio di tutela.

Una specificità delle DOP e IGP è la protezione transitoria, facoltà concessa dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 che consente nello Stato membro di proteggere quel nome anche durante la fase di registrazione, quando ancora non è stata ottenuta la DOP o IGP. La protezione transitoria ricorre quindi dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, quando cioè lo Stato membro ha deciso che effettivamente quel nome può essere presentato per essere inserito nel registro. La domanda può avvenire solo su istanza del gruppo e spetta al Ministero valutare se accordare o meno la protezione transitoria. Il nome proposto per la registrazione dalla data di entrata in vigore del decreto di protezione transitoria, può essere utilizzato esclusivamente da tutti gli operatori assoggettati al sistema di controllo (chi non è inserito non può utilizzare il nome), in attesa di ottenere una registrazione comunitaria.

La novità principale del Regolamento (UE) n. 1151 per l'Italia è la protezione *ex officio*, che è stata ritenuta una vittoria importante proprio a fronte della citata sentenza *Parmesan*. Com'è noto i nomi registrati sono protetti contro qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto, evocazione,

---

<sup>24</sup> GUUE C 176 del 18/05/2016.



usurpazione, indicazione falsa o ingannevole relativi alla provenienza, pratica che possa indurre in errore il consumatore. Lo Stato membro quindi ha l'obbligo di adottare tutte le misure amministrative o giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare sul territorio l'uso illecito delle denominazione di origine protetta o delle indicazioni geografiche protette, prodotte o commercializzate in quello Stato membro. E' questa la grande novità del Regolamento (UE) n. 1151. Inoltre, gli Stati hanno l'obbligo di designare le autorità incaricate di adottare le misure amministrative e giudiziarie per attivare la protezione *ex officio*. Con il decreto del 14 ottobre 2013 il Ministero ha individuato le procedure e l'autorità nazionale deputata alla protezione *ex officio* delle DOP e IGP.